

## **Cap. 11°: LE CONCLUSIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI MAGGIE RAUTI**

### **1. Le conclusioni delle Corte d'Assise d'Appello in ordine alla posizione di Carlo Maria Maggi.**

Si deve, in conclusione, verificare se gli elementi indiziari valutati dai giudici di primo grado e rivalutati da questa Corte, siano idonei a fornire la prova del coinvolgimento di Maggi nell'organizzazione della strage di Brescia, ovvero, a fornire a tal fine un riscontro individualizzante al narrato accusatorio di Digilio.

A questo riguardo, degna di riflessione è certamente la già evidenziata circostanza che Maggi - il quale era a capo del gruppo ordinovista veneto, nonché colui che, tra le frange estremiste di destra, si distingueva per propugnare gli attentati quale mezzo di lotta politica - aveva la disponibilità di esplosivi (come si desume dalle dichiarazioni di Marzio Dedemo, Pietro Battiston, Roberto Raho e Martino Siciliano) e che in particolare, disponeva, unitamente a Digilio, della gelignite nascosta presso lo *Scalinetto*<sup>387</sup>.

Ciò, in ragione dell'accertata responsabilità di Digilio nel trasporto dell'esplosivo destinato alla strage di Brescia, potrebbe, in via logica, condurre a ritenere che sia stato necessariamente Maggi il mandante della strage di Brescia, posto che tale ruolo non avrebbe potuto attribuirsi al dichiarante, appartenente all'organizzazione eversiva soltanto quale esperto di armi e di esplosivi.

Trattasi, tuttavia, di una considerazione semplicistica e non condivisibile, analogamente a quanto già deciso dalla Corte d'Ass. d'App. di Milano, laddove, pur in presenza di una sostanziale confessione di Carlo Digilio in ordine al proprio intervento prestato nella verifica del materiale esplosivo da utilizzare nella strage di

---

<sup>386</sup> E' appena il caso di precisare come quanto deciso in punto di gravi indizi di colpevolezza dalla Corte Cassazione in sede cautelare produca effetti preclusivi soltanto endoprocessuali e *rebus sic stantibus*, sicché non può certo condizionare le più ampie e incisive valutazioni del giudice di merito.

<sup>387</sup> Quanto alla frequentazione di Maggi di detto locale, a parte le parziali ammissioni dello stesso Maggi (interrogatorio del 16.8.1997, avanti al PM di Milano), si rinvia alle dichiarazioni rese da Giuseppina Gobbi, Marco



piazza Fontana, ha correttamente ritenuto di assolvere da quel reato gli imputati Maggi e Zorzi, non potendo escludere la compartecipazione di altri soggetti, diversi da detti imputati, nell'attività criminosa<sup>388</sup>.

In verità, premesso che qui non si discute sulle già citate, pur peculiari, caratteristiche, ravvisabili nell'imputato, nonché sul rapporto gerarchico che intercorreva con Digilio e che lascia intendere come quest'ultimo agisse su ordine di Maggi, si deve marcare come ciò che, invece, occorre anzitutto verificare è se esista univoca e tranquillante prova che quel prelievo di esplosivo dallo *Scalinetto* ad opera di Digilio sia avvenuto necessariamente su ordine, oppure su autorizzazione, di Maggi o che almeno non avrebbe potuto avvenire senza ordine o autorizzazione di detto imputato.

Si deve obiettivamente riconoscere come, all'esito di una serena e non suggestiva lettura degli atti del processo, non sia stato possibile raggiungere una tale prova.

Invero, per quanto Digilio fosse sicuramente intraneo al sodalizio di *Ordine Nuovo*, è emerso come il medesimo mantenesse una certa autonomia, anche in ragione della sua peculiare qualità soggettiva (quella di esperto di esplosivi).

Si è già accennato, ad esempio, alla testimonianza resa da Ferro Enzo, militare che prestava il proprio servizio agli ordini di Amos Spiazzi. Da tale deposizione si desume come tale testimone avesse riconosciuto nella foto raffigurante Digilio, quell'esperto di esplosivi, presente ad una riunione a Verona nel settembre 1970, che aveva precisato come molte armi si fossero trovate in un deposito vicino Venezia. Ancor più sintomatiche sono qui le dichiarazioni rese da Roberto Raho, il quale, come già sottolineato, ha riferito di aver ritirato armi ed esplosivi proprio da Digilio. In particolare, Raho ha chiarito come ricevesse da Digilio l'esplosivo, che serviva per commettere gli attentati e come egli, a tal fine, lo trasportasse in treno sino a Roma, ove poi lo consegnava all'Aleandri<sup>389</sup>.

---

Pasetto, Claudio Bressan e Marzio Dedemo, rese avanti la Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana.

<sup>388</sup> Si veda la sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004, pag. 612.

<sup>389</sup> Interrogatorio Raho del 4.10.1995, avanti il PM di Milano.



Dunque, dal racconto di Raho non emerge affatto che Digilio avesse avuto la necessaria autorizzazione di Maggi per eseguire tali consegne.

Ancora: il Collegio ha già citato la testimonianza di Dario Persic in ordine alla provenienza dell'esplosivo esistente proprio a casa di Soffiati<sup>390</sup>.

Ebbene, non è inutile qui recuperare questa significativa testimonianza per sottolineare come il Persic, nel precisare che *“le armi e l'esplosivo venivano da Venezia ed era stato Digilio Carlo a forniglieli, secondo quanto mi è stato riferito da Marcello”*<sup>391</sup>, non abbia in alcun modo accennato a Maggi quale possibile mandante di tali consegne.

E ciò viene qui rilevato per evidenziare come il fatto che l'esplosivo destinato alla strage di Brescia provenisse dallo *Scalinetto* (e che a ritirarlo fosse stato Digilio) non equivale ad affermare che Maggi fosse sicuramente il mandante dell'attentato.

Tanto più che l'esplosivo, nella versione di Digilio, sarebbe stato preventivamente portato a Milano, ad un uomo delle *S.A.M.* e non direttamente installato in piazza della Loggia dagli ordinovisti veneti<sup>392</sup>.

Ma, a prescindere, da tale dato negativo, che appare tanto più rilevante, quanto più si consideri che esso, stante la ritenuta scarsa attendibilità delle dichiarazioni di Digilio, avrebbe dovuto, all'incontro, sostituirsi con un preciso riscontro individualizzante, si deve pur sempre segnalare come la frazionata valutazione che questa Corte ha sinora operato sul narrato del collaborante, al fine di individuare un minimo segmento della vicenda che abbia un qualche riscontro, non possa condurre a isolare tale segmento dal complessivo contesto del racconto reso dallo stesso collaborante.

Questa Corte non ignora l'eventualità che il viaggio di Digilio (o di Soffiati) con la

---

<sup>390</sup> Si rinvia al § 1.4. del Cap. 9°.

<sup>391</sup> Esame Persic, ud. 10.3.2009, pagg. 76 s.

<sup>392</sup> Si vuol dire che non può escludersi che a decidere l'attentato sia stato direttamente il gruppo milanese (non già Maggi). Questa ipotesi, peraltro, intercetterebbe pure un principio di riscontro nelle dichiarazioni rese da Valerio Viccei, il quale, oltre ad accennare alle *“tendenze stragiste espresse dai milanesi”*, ha specificamente riferito: *“L'Esposti mi disse che il gruppo milanese aveva progettato di effettuare quattro azioni particolarmente eclatanti nell'arco del 1974 e che aveva demandato due di queste alla cellula ascolana mentre le altre due, da effettuarsi nel*



valigetta, in quanto avvenuto (secondo quanto emerso dalla conversazione ambientale Raho-Battiston) il giorno prima della strage di Brescia, abbia potuto costituire una semplice coincidenza rispetto a tale evento, potendo essere stato conseguente ad una delle tante movimentazioni di esplosivi, poi non necessariamente utilizzati.

Al riguardo, la deduzione che l'esplosivo in questione sarebbe stato necessariamente quello utilizzato nella strage di piazza della Loggia, poiché in quel periodo non vi sarebbero stati altri attentati, è stata ripetutamente evocata dagli appellanti sino a che la stessa non si è trasformata in un'affermazione quasi dogmatica.

In realtà, l'ipotesi che l'esplosivo, dapprima prelevato, possa essere stato semplicemente spostato o comunque, ritirato in vista di un attentato (magari proprio quello di Brescia) e poi accantonato, per l'appunto a seguito dell'intervenuta grave strage commessa da altri in piazza della Loggia, non potrebbe astrattamente del tutto escludersi, così da giustificare l'interpretazione che il teste Battiston ebbe a operare di quel viaggio di Soffiati in termini di sciagurata e rischiosa coincidenza.

Tuttavia, questa Corte, come ha già avuto modo di spiegare, ha ritenuto, in concreto, non credibile un'interpretazione in quei termini del viaggio di Soffiati, non foss'altro perché contrastante con il contenuto della conversazione ambientale Raho-Battiston, laddove Raho, alla notizia di quel trasporto di esplosivo per Brescia, aveva inequivocabilmente collegato il timore che Digilio potesse dire "*la verità*", non soltanto sulle piccole cose, ma "*anche sulle grandi*".

D'altronde, le particolarità temporali, spaziali e contenutistiche di quella conversazione ambientale, come riscontrata dalle dichiarazioni di Pietro Battiston, imponeva un'analisi del contenuto delle profezioni di Digilio che non fosse limitata ad una mera individuazione di eventuali contraddizioni, imprecisioni o incongruenze.

---

*nord e nel centro-nord, sarebbero state compiute direttamente dal gruppo milanese*" (interrogatorio del 5.6.1985, avanti il G.I. di Bologna).



Se è vero, infatti, che il giudice di merito non può integrare con proprie congetture eventuali vuoti nelle propalazioni di accusa, è altrettanto vero, però, che egli può interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare; ne consegue, che nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice<sup>393</sup>.

Ed è indubbio che una mera valutazione asettica e passiva, diretta a far risaltare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Digilio a carico di Zorzi, nonché la diversa versione dei fatti che il dichiarante avrebbe reso a Raho e Battiston, come certificata in parte dall'intercettata conversazione ambientale del 26.9.1995, in parte dalla testimonianza di Battiston, avrebbero direttamente condotto a ritenere ancora una volta contraddittoria la versione del collaborante, di guisa da confermare la carenza di univoci elementi idonei a provare il trasporto di esplosivo da parte di Soffiati sino a Milano su ordine di Maggi.

Al contrario, il Collegio, facendosi carico dell'esigenza di non limitarsi ad una valutazione asettica e passiva, ma di dare plausibile spiegazione non soltanto alle dichiarazioni veritiere, ma anche a quelle menzognere, di Digilio, da esse ha tratto, sia ciò che, anzitutto, ha ritenuto dimostrato<sup>394</sup>, sia ciò che non è sembrato con esse incompatibile<sup>395</sup>, sia ciò che da esse è risultato direttamente o ragionevolmente desumibile<sup>396</sup>, rivisitando in tal modo il materiale probatorio, onde, impedire che la scarsa attendibilità soggettiva e oggettiva del racconto del dichiarante potesse erroneamente assumere effetti totalizzanti.

---

<sup>393</sup> Si veda, in tal senso: Cass. 18 maggio 2005, n. 35.034.

<sup>394</sup> La movimentazione dell'esplosivo poco prima della strage di Brescia (sulla scorta della conversazione ambientale Raho-Battiston, avvenuta in tempi non sospetti) e l'esplosivo della stessa tipologia di quello utilizzato in piazza della Loggia (sulla scorta dei risultati cui erano giunti i primi periti).

<sup>395</sup> Possibile destinazione dell'esplosivo alle S.A.M. (sulla scorta dei rapporti intercorsi tra tale gruppo e Carlo Maria Maggi, come affermato da Ettore Malcangi).

<sup>396</sup> Il procacciamento dell'esplosivo, anziché da Spinea-Mirano, dallo *Scalinetto* e il trasporto di esso da parte dello stesso Digilio (sulla scorta della combinata valutazione della provata inattendibilità della provenienza dell'esplosivo da Zorzi, delle dichiarazioni di Battiston relative allo *Scalinetto* e di quelle inconsapevolmente autoaccusatorie dello stesso Digilio).



E così, la valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaborante - particolarmente raccomandata dagli appellanti, sul presupposto che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, anche se negata per una parte del narrato, non coinvolgerebbe quelle che reggono alla verifica del riscontro - è stata condotta da questa Corte fino al punto in cui le innumerevoli contraddizioni, imprecisioni e incongruenze del dichiarante non lo hanno consentito.

Si è trattata, in definitiva, di una valutazione per alcuni aspetti rielaborativa del narrato di Digilio, che, in tanto è stato possibile esercitare, in quanto ritenuta conseguente alla più lineare interpretazione dei riscontri esaminati.

Ma tale valutazione rielaborativa, se, portata sino all'estremo limite, ha consentito di attribuire a Digilio il trasporto dell'esplosivo, non appare altrettanto possibile reiterarla per fornire una diversa lettura delle dichiarazioni del collaborante in ordine al comportamento di Carlo Maria Maggi, onde colmare in tal modo la carenza di prova circa l'ordine o l'autorizzazione che il medesimo avrebbe impartito affinché quell'esplosivo venisse trasportato sino a Milano a un uomo delle *S.A.M.*, o in altro luogo ad altra persona, per eseguire la strage di Brescia.

Troppe sarebbero, non già le valutazioni rielaborative, suffragate da riscontri, delle dichiarazioni di Digilio, di quelle di Tramonte e dei testi, ma le forzate e ingiustificate interpretazioni di esse.

Si vuol dire che per poter ritenere responsabile Maggi:

- 1) occorrerebbe forzare il dato indiziario costituito dai contatti intercorsi tra Maggi e le *S.A.M.* e ritenere che se Maggi controllava il gruppo "*La Fenice*", allora controllava necessariamente le *S.A.M.* (ma ciò non è stato riferito, né da Digilio, né da Tramonte, né da Malcangi);
- 2) occorrerebbe forzare il dato indiziario costituito dalle dichiarazioni di Battiston e ritenere che se questi ha detto che Digilio gli aveva riferito che l'esplosivo proveniva dallo *Scalinetto*, allora voleva intendere che era stato Maggi a ordinare di prelevare da lì tale esplosivo (ma ciò non è stato riferito




da Battiston);

- 3) occorrerebbe forzare il dato indiziario costituito dalla riunione che Maggi avrebbe organizzato a Rovigo e ritenere che essa, avendo avuto ad oggetto sia la programmazione di un grave attentato al nord d'Italia (che Digilio avrebbe sempre ritenuto fosse quello di Brescia e che poi, nel corso dell'incidente probatorio, lo avrebbe esplicitamente confermato), sia la nomina per votazione del manipolo incaricato di eseguirlo, in realtà non era stata tenuta nel corso di una cena conviviale in un pubblico locale, alla presenza di circa 50 persone (30 civili e 20 militari), ma verosimilmente in un luogo appartato, con la partecipazione di poche e fidate persone (ma ciò non è stato affatto riferito da Digilio);
- 4) occorrerebbe forzare il dato indiziario costituito dal monologo che ebbe a tenere Maggi ad Abano Terme il 25.5.1974 e ritenere che esso, essendo avvenuto appena tre giorni prima della strage e a casa di Romani, amico intimo di Maggi e anch'egli responsabile del gruppo di *Ordine Nuovo*, contenesse le indicazioni in ordine all'esecuzione della strage di Brescia (siccome già preannunciata nella cena di Rovigo e in quella di Colognola ai Colli), o comunque la sua conferma (ma ciò non risulta che sia stato riferito da Tramonte al m.llo Felli, né che sia stato trascritto nell'appunto informativo del 6.7.1974).

Queste forzate interpretazioni costituirebbero veri e propri stravolgimenti di dati probatori a contenuto dichiarativo, che, come tali, non possono essere consentiti.

E' pure evidente, ormai, come Digilio, lungi dal fornire un riscontro all'ipotesi che sarebbe stato Maggi a ordinare la strage, abbia reso un narrato in ordine alla condotta tenuta dal medesimo prima dell'attentato, assolutamente contrastante con tale ipotesi.

Certamente, laddove si consideri che il Collegio è pervenuto a individuare nelle implicite ammissioni rese da Digilio un'autonoma fonte di prova della responsabilità



del medesimo nella strage, la dimostrazione dell'attribuzione a Maggi del ruolo di ideatore dell'attentato potrebbe e dovrebbe prescindere dal contributo fornito dal racconto del collaborante, ma unicamente derivare dalla prova che l'imputato era a capo degli ordinovisti veneti e aveva già propugnato le proprie idee stragiste.

Senonché, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da Digilio, con riferimento in particolare, alla cena di Rovigo, non comporta soltanto l'inattendibilità del narrato del dichiarante in ordine alla descrizione del comportamento tenuto da Maggi anteriormente alla strage, ma indebolisce notevolmente la prova logica della responsabilità dell'imputato che *aliunde* fosse desumibile dal suo ruolo e dalle sue idee, dal momento che se Maggi avesse davvero ordinato la strage di piazza della Loggia, Digilio ne avrebbe dovuto riferire in modo credibile (ciò che non è avvenuto).

Se Maggi avesse davvero ideato e programmato la strage, avrebbe esternato questo proposito, non certo in una cena conviviale alla presenza di un numero così elevato di testimoni (né tanto meno si sarebbe esposto in quella riunione a far votare i componenti del manipolo incaricato di eseguire l'attentato), ma in una riunione segreta, della quale Digilio, quale esperto di esplosivi, sarebbe venuto necessariamente a conoscenza in via diretta, stante i rapporti di amicizia intercorsi con lo stesso Maggi, o almeno in via indiretta, eventualmente tramite Soffiati<sup>397</sup>.

E che la riunione in questione, avendo ad oggetto la decisione e organizzazione della strage di Brescia, avrebbe dovuto essere ben riservata, non deriva soltanto dal notorio, né esclusivamente dalla più logica e ragionevole delle constatazioni.

Deriva, altresì, dalla provata circostanza, ricordata dallo stesso difensore della parte civile appellante Comune di Brescia, che le riunioni degli ordinovisti veneti si erano sempre tenute clandestinamente e in case sicure<sup>398</sup>.

La circostanza che, in definitiva, Digilio risulta, da un lato aver trasportato

---

<sup>397</sup> E' singolare che Digilio neppure abbia riferito di alcun commento che, in ordine alla strage, avrebbe potuto verosimilmente scambiare con Maggi, dopo la consumazione della strage di piazza della Loggia.

<sup>398</sup> Si leggano le deposizioni di Claudio Bressan (ud. 17.2.2009) e Dario Persic (ud. 10.3.2009).



l'esplosivo destinato alla strage di Brescia e dall'altro aver mostrato di esser stato a conoscenza di fantasiose e inverosimili modalità con le quali Maggi avrebbe progettato e annunciato l'attentato (nonostante - si badi - di tali modalità il dichiarante, avrebbe dovuto necessariamente possedere attendibili notizie), conducono evidentemente a ritenere contraddittoria ed equivoca la prova che Maggi, sol perché a capo degli ordinovisti veneti e propugnatore delle stragi (nonché in possesso, unitamente a Digilio, della gelignite depositata presso lo *Scalinetto*), possa essere stato sicuramente il mandante della strage di piazza della Loggia.

E ciò, a tacer dell'effetto particolarmente demolitorio che il contenuto dell'appunto informativo riguardante la riunione di Abano del 25.5.1974 ha prodotto sulle dichiarazioni accusatorie di Digilio, avuto riguardo all'inconciliabilità del discorso tenuto dall'imputato in detta riunione (quella sì, riservata), avvenuta ad appena tre giorni dalla strage, laddove sorprendentemente non si registra alcuna eco di quell'attentato, ovvero di quel "*grande botto*", che in ben due occasioni (a Rovigo e a Colognola ai Colli), Maggi, secondo Digilio, avrebbe evocato già in tempi più antecedenti.

Da tanto consegue la conferma dell'impugnata sentenza con riferimento all'assoluzione di Carlo Maria Maggi a mente dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. .

## **2. La posizione di Giuseppe Umberto Rauti. Le considerazioni della Corte di primo grado.**

Anche con riferimento all'imputato Rauti, i giudici di primo grado hanno richiamato le considerazioni già svolte in ordine alla inutilizzabilità ed inattendibilità delle dichiarazioni rese da Digilio e da Tramonte in sede istruttoria e dibattimentale, così come di quelle rese in Corte di Assise a Milano.

Del pari, scarsa rilevanza assumevano le idee stragiste di Rauti e i suoi contatti, per altro in tempi differenti da quello della strage, con organizzazioni eversive anche straniere quali l'*Aginter Press*, ovvero la sua contiguità con soggetti aventi tendenze



eversive.

Gli elementi che concretamente attingevano l'on. Rauti negli appunti di Felli erano costituiti:

- dall'indicazione, in data 25.5.1974, del Rauti quale probabile esponente del gruppo dirigente della costituenda organizzazione;
- dall'indicazione dell'incontro svoltosi ad oltre un mese dalla strage di Brescia (il 29 o 30 giugno 1974) con Romani, nel quale il Rauti aveva assicurato consensi ed appoggio, seguito da altro incontro allargato agli *ex* dirigenti di *Ordine Nuovo*, nel quale l'imputato aveva ritenuto pre-insurrezionale la situazione.

Secondo i giudici di *primae curae*, era evidente come la posizione del Rauti fosse strettamente collegata a quella di Maggi e Romani, i quali a lui facevano diretto riferimento, al punto che il Romani si recava a Roma per riferire delle attività del costituendo gruppo eversivo, sicché non era ipotizzabile che poi lo stesso Rauti fosse stato tenuto all'oscuro del progettato attentato proveniente dal gruppo cui aveva assicurato consensi ed appoggio.

In questo contesto, Maggi e Romani avrebbero costituito il possibile collegamento tra il gruppo organizzativo della strage e quello direttivo.

Tuttavia, secondo la Corte di primo grado, nel momento in cui dubitativa era la posizione di Maggi in ordine alla strage di Brescia, identica valutazione doveva assumersi per Rauti, in ipotesi ideatore della strage.

Pure nei suoi confronti, dunque, il primo giudice ha ritenuto di emettere la formula assolutoria "*per non aver commesso il fatto*", a mente dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. .

## **2.1. I motivi d'impugnazione delle parti civili Romani Enzo, Cima Marco e Montanti Giuseppe.**

Le parti civili appellanti, dopo aver premesso come fosse del tutto naturale e connaturato al processo che per ciascuna posizione degli imputati potesse formarsi



una prova più o meno fondata e che pertanto anche gli imputati nella stessa posizione potessero essere riconosciuti responsabili o non a livelli diversi, o addirittura alcuni di essi potessero non essere riconosciuti responsabili del medesimo reato loro ascritto, hanno precisato come la disomogeneità probatoria che indubbiamente assisteva le diverse posizioni fosse, in qualche modo, la conseguenza di un'indagine che, per quanto diligentemente compiuta, aveva sofferto la dispersione di notevoli elementi di prova a causa del trascorrere di un lungo periodo di tempo tra il fatto e il processo.

In particolare, mentre a carico di Maggi, al quale era stato attribuito il ruolo di dirigente e referente della cellula eversiva veneta, che avrebbe ordito una serie di attentati in Italia del nord, in varie località e in tempi diversi tra il 1969 e il 1974, erano stati raccolti riscontri della sua partecipazione a riunioni operative e ideative dell'azione criminosa oggetto del processo, per contro, nei confronti di Rauti, al quale, invece, era stata attribuita la funzione di capofila dell'organizzazione, nonché di dirigente politico e ideatore del disegno criminoso retrostante l'attentato in questione, senza alcun ruolo operativo specifico nell'ambito locale e nella realizzazione del fatto specifico, tali elementi erano apparsi assai più labili, stante anche il fatto che il medesimo aveva agito in sede geograficamente diversa e in diverso ruolo e contesto.

Nondimeno, pur potendo pervenirsi ad una verità giudiziaria diversa per ciascun imputato, sarebbe stato egualmente possibile valutare la pregnanza degli elementi di prova a carico di ciascuno di essi.

Al contrario, ad avviso delle suddette parti civili, la Corte d'Assise di primo grado aveva omesso di considerare una serie non indifferente di dichiarazioni assunte a dibattimento, che sembravano aver conferito al processo seri e importanti elementi di riscontro alle dichiarazioni rese da Digilio e Tramonte.

Hanno evidenziato le parti civili che molti testimoni (*ex-neofascisti*, simpatizzanti di estrema destra che, in quegli anni erano stati responsabili di diversi fatti di natura



eversiva, nonché di attentati nei confronti delle forze dell'ordine) erano risultati poco credibili se non del tutto reticenti.

Queste persone, nell'utilizzare la comoda giustificazione di aver cancellato dalla memoria certi fatti, stante il trascorrere del tempo, erano stati del tutto inattendibili, tenuto conto che esse non avrebbero potuto dimenticare rilevanti esperienze personali che avevano operato per un periodo di tempo apprezzabile, quali riunioni con personaggi politici protagonisti di attività eversive o paramilitari, o ancora l'organizzazione di risse e scontri con avversari politici.

Esse, per un istinto di difesa, sia delle proprie attività del passato, sia di quelle altrui, avevano manifestato la tendenza a coprire talune vicende, siccome vissute ancora come appartenenti a un fatto politico attuale e comunque non del tutto superato.

Secondo le parti civili, inoltre, i primi giudici avevano trascurato pure le analisi storiche compiute dagli esperti, i quali, affondando le radici in quell'epoca e in quelle situazioni, nonché basandosi su notizie, atti e documenti pazientemente elaborati, avevano fornito all'autorità giudiziaria gli strumenti idonei per ricostruire precisi contesti e fondate verità.

Con riferimento alla valutazione delle posizioni degli imputati, occorre poi sottolineare come Digilio avesse fatto importanti dichiarazioni agli inquirenti sia relativamente ad alcune riunioni di cui era stata protagonista la cellula eversiva veneta capeggiata da Maggi, sia in ordine ad alcuni punti di collegamento tra Maggi, Melioli e Soffiati, dai quali era scaturita l'ipotesi che la bomba di piazza della Loggia sarebbe stata confezionata in ambienti eversivi e consegnata a Soffiati che l'avrebbe portata verso Brescia (o Milano) per poi essere successivamente collocata. A tutto voler concedere in ordine alle precarie condizioni psico-fisiche di Digilio e alla labilità delle di lui dichiarazioni, andava comunque considerato che gli importanti fatti emersi dai suoi interrogatori (quali la cena di Rovigo, snodo estremamente interessante della vita della cellula eversiva responsabile della strage, e la cena di Colognola, nel corso della quale si erano discussi alcuni



argomenti politici rilevanti rispetto alla strage) erano stati riscontrati da altri testi (così come dall'intercettazione Raho-Battiston), i quali avevano parlato di tali episodi.

Certamente poteva essere vero che sulla questione degli esplosivi o della preparazione dell'ordigno, Digilio fosse stato impreciso e confuso. Tuttavia, l'utilizzo della prova logica avrebbe potuto conferire alle sue dichiarazioni, nel loro complesso una credibilità, che troppo frettolosamente era stata sottovalutata, anche perché non messa in connessione con le dichiarazioni di altri soggetti.

Quanto alle dichiarazioni dell'imputato Tramonte, hanno fatto rilevare le suddette parti civili che quelle rese al m.llo Felli dei Servizi Segreti di Padova, erano state rilasciate in un momento particolarmente più sereno, in quanto a quell'epoca l'imputato certamente non aveva la preoccupazione di essere implicato nel processo sulla strage e quindi non aveva avuto alcunché da temere, sicché erano da ritenere del tutto attendibili.

Per quanto riguardava la riunione di Abano Terme, inoltre, le dichiarazioni di Gerardini e Zotto erano andate nella stessa direzione. Quella stessa direzione alla quale era pervenuta anche la lettura storica dei fatti, così come ricostruiti dagli esperti.

Secondo gli appellanti, con le dichiarazioni dibattimentali, post-ritrattazione, Tramonte si era difeso da un'accusa e aveva approfittato della strana poca considerazione goduta, dell'ampio lasso di tempo in cui le sue dichiarazioni si erano riferite, nonché del lungo periodo di tempo trascorso, per banalizzarle, rendendole meno credibili e addirittura negandole, con lo strumentale bisogno di denaro o di droga, ovvero con la confusione generata dal tempo.

Nondimeno era possibile valutare in modo frazionato le sue dichiarazioni (in quanto in esse era ravvisabile almeno parzialmente un interesse specifico del dichiarante), per modo che dovevano essere assunte come credibili soltanto quelle che si potevano collocare nel compatibile contesto criminale e politico.



Nell'esaminare, poi, la posizione processuale dell'imputato Maggi, le parti civili appellanti hanno osservato come il medesimo avesse costantemente mostrato di aver assunto un ruolo politico di tipo dirigenziale e avesse sempre svolto la propria attività in un'ottica di carattere conflittuale col sistema politico democratico fino alle estreme conseguenze, mantenendo la sua fedeltà rispetto alle vicende politiche del suo capo indiscusso che era l'on. Rauti, sia nella fase in cui *Ordine Nuovo* era fuori dal *Movimento Sociale Italiano*, sia allorquando era rientrato in tale partito, senza mai interrompere i propri contatti anche con le persone che non erano in pieno accordo con lui, come emerso dalle dichiarazioni di Martino Siciliano a proposito di Melioli. Era stato in contatto costante con tutta l'eversione nera del Veneto ed aveva partecipato a varie riunioni, tra cui quelle di Rovigo, Colognola e Abano Terme. Il suo contatto con Rauti, sia prima sia dopo la strage, era stato provato, tenuto conto che a giugno del 1974 si era incontrato con lui.

Il Maggi aveva deciso di rivendicare la strage di Brescia, tenendosi in contatto costante sia con la corrente politica di riferimento interna all'*MSI*, sia con i personaggi dell'eversione nera ad essa esterni.

La qualità di esponente di spicco del gruppo era stata confermata da Melioli e Siciliano.

Hanno pure evidenziato gli appellanti, che, peraltro, il Maggi aveva parlato in modo puntuale di un attentato di rilevanza nazionale nella primavera del 1974, che non poteva che essere la strage di Brescia.

Egli, dunque, aveva sempre diretto l'unità operativa, tenuto conto che il nuovo gruppo di *Ordine Nero* non tendeva a diversificarsi da *Ordine Nuovo*, avendo anzi l'ambizione di raccogliere tutti coloro che avevano militato nei gruppi precedentemente disciolti per iniziativa dello Stato. Tale gruppo, quindi, aveva un solido e sperimentato legame organizzativo con lo stesso Maggi.

Ad avviso delle parti civili appellanti, parimenti provata era la disponibilità di esplosivi da parte di Zorzi Delfo, il quale aveva sempre mantenuto intensi rapporti



con Maggi e con il gruppo mestrino-veneziano.

Sotto analogo profilo vi era, infine, la posizione dell'imputato Rauti, il quale era stato l'ispiratore politico e ideologico del gruppo, colui che aveva deciso se il gruppo doveva stare fuori o rientrare nel partito, che aveva organizzato una solida corrente politica anche rientrando nell'*MSI*, che assumeva ruoli politici di carattere nazionale all'interno di quel partito, ma che non disdegnava di mantenere rapporti con tutti i vecchi camerati di *Ordine Nuovo*, interessandosi sia delle vicende processuali di Freda, sia delle gesta di Zorzi e Siciliano (attentati svolti nella zona di Trieste).

Rauti non poteva essere ritenuto estraneo ad una logica di attentati di carattere terroristico, sia per la sua formazione filosofica di stampo evoliano, sia per i propri concreti rapporti con gruppi eversivi europei di grande operatività come l'*OAS*, i servizi greci, gli organi militati contigui alla *NATO* e alle forze armate italiane, con i quali aveva mantenuto continuamente rapporti, prestandosi addirittura alla redazione di opuscoli e opere che avrebbero dovuto alimentare all'interno delle forze armate le tendenze autoritarie, se non addirittura golpiste.

Rauti era l'uomo carismatico che aveva dato indicazioni e direzione politica dal 1967 al 1974 sia a Romani, sia a Maggi; con quest'ultimo aveva continuato a confrontarsi. Data la particolare posizione di Maggi nell'organizzazione, Rauti non poteva non conoscere la di lui attività e operatività, nonché il ruolo che lo stesso aveva rivestito, sicché egli era colui che aveva dato all'altro le indicazioni di carattere politico-generale che il dirigente della cellula eversiva veneta avrebbe poi tradotto in atti specifici, come quello della strage di Brescia.

Se, dunque, di Rauti non si poteva dedurre una partecipazione diretta all'attentato, diversi e convergenti erano gli elementi che confermavano che gli imputati esecutori avevano agito in concorso, quanto meno morale, con il loro ispiratore politico ed ideologico.

Al riguardo, hanno pure sottolineato gli appellanti come l'attività della cellula operativa veneta, che aveva disponibilità di armi e esplosivi per poter compiere



azioni di grossa rilevanza sul territorio nazionale e in particolare nell'alta Italia, si fosse svolta in continuità, come avevano confermato gli attentati a Trieste, a Peteano e sui treni, quali il diretto Torino-Roma (processo Azzi).

Secondo le suddette parti civili, una corretta applicazione delle norme sul concorso di persone nei reati avrebbe dovuto portare al riconoscimento dell'efficacia di Rauti come stimolo alla realizzazione della strage o, quanto meno, come rafforzamento dell'intenzione di commetterla, manifestato con il semplice assenso all'azione.

La convinzione che l'on. Rauti fosse favorevole (o comunque non contrario) all'attentato aveva necessariamente rafforzato l'intenzione di Maggi di proseguire nella realizzazione e organizzazione dell'attentato stesso.

### **3.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.**

Le parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia, per la posizione di Rauti, si sono limitati ad evocare l'applicazione dell'art. 110 c.p., ritenendo provato il concorso del medesimo con Maggi e Zorzi, avendo già illustrato per tali imputati gli elementi a fondamento della loro responsabilità.

### **3.3. Le conclusioni della Corte d'Assise d'Appello.**

Si deve preliminarmente rilevare come, nel corso della discussione di questo grado di giudizio, il difensore di Giuseppe Umberto Rauti abbia eccepito l'inammissibilità di entrambi gli atti di appello proposti in ordine alla posizione di tale imputato<sup>399</sup>.

In particolare:

1) quanto all'atto d'appello proposto dalle parti civili Elvezio Natali e Camera del Lavoro di Brescia, l'inammissibilità è stata sollevata per due ordini di ragioni:

- a) il difensore delle suddette parti civili avrebbe formulato le proprie conclusioni, a norma dell'art. 523 c.p.p., soltanto nei confronti di Maggi,

---

<sup>399</sup> Si veda il verb. dell'ud. del 27.3.2012 e la memoria ivi depositata.



Zorzi, Tramonte e Delfino;

b) nell'atto d'appello non sarebbero stati illustrati i motivi ai sensi dell'art. 581, primo comma, lett. c), c.p.p. .

2) quanto all'atto d'appello proposto dai difensori di Enzo Romani, Marco Cima e Giuseppe Montanti, l'inammissibilità è stata sollevata unicamente perché tale atto sarebbe stato carente dei motivi d'impugnazione.

Tanto premesso, con riferimento alla principale eccezione avanzata in relazione all'atto d'appello proposto dalle parti civili Elvezio Natali e Camera del Lavoro, la lettura del verbale dell'udienza di discussione del giudizio di primo grado (25.10.2010) consente chiaramente di rilevare come il difensore di dette parti civili abbia formulato le proprie conclusioni soltanto nei confronti di Maggi, Zorzi, Tramonte e Delfino (peraltro, pure nell'atto scritto allegato al verbale d'udienza si evince come le conclusioni siano state rassegnate esclusivamente nei confronti di detti imputati).

Orbene, l'art. 82, secondo comma, c.p.p., prevede un'ipotesi di "*revoca tacita*" della costituzione della parte civile allorquando quest'ultima non presenti le proprie conclusioni.

E', dunque, evidente come tali parti civili, non avendo formulato le loro conclusioni nei confronti di Rauti, abbiano in tal modo revocato la loro costituzione in giudizio in relazione alla posizione di detto imputato.

Consegue, l'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, primo comma, lett. a), c.p.p., per mancanza, da parte di tali appellanti, della legittimazione a impugnare.

L'accoglimento dell'eccezione sollevata sulla base di questo motivo d'inammissibilità assorbe la subordinata richiesta formulata ai sensi dell'art. 581, lett. c). c.p.p. .

Per quel che riguarda, invece, l'eccezione di carenza di motivi che caratterizzerebbe l'atto d'impugnazione delle parti civili Enzo Romani, Marco Cima e Giuseppe



Montanti, si deve registrare come, a tal fine, il difensore di Rauti abbia soprattutto segnalato la mancanza di qualsivoglia indicazione di quelle testimonianze, tra le moltissime raccolte, che sarebbero state reticenti, nonché di quelle che avrebbero costituito riscontro alle dichiarazioni di Digilio e Tramonte.

La genericità dei motivi sarebbe stata pure palese laddove gli appellanti, con una mera petizione di principio, avrebbero lamentato l'omessa valutazione del "*ruolo indiscusso*" di Rauti, siccome idoneo a dimostrare il suo apporto, politico e ideologico, alla commissione della strage.

Nel resistere a tale eccezione, i difensori di dette parti civili hanno principalmente sottolineato come la stessa sia stata pretestuosa, tenuto conto che la difesa dell'imputato avrebbe lamentato la mancata indicazione di motivi, pur svolgendo contestazioni di merito su elementi di fatto evidenziati dagli appellanti<sup>400</sup>.

Ritiene questa Corte che l'eccezione del difensore di Rauti non sia fondata e che pertanto debba essere respinta.

Invero, premesso che il combinato disposto degli art. 581, primo comma, lett. c) e 591, primo comma, lett. c), del codice di rito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi, il Supremo Collegio ha costantemente chiarito come per escludere tale patologia sia necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, quanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame<sup>401</sup>.

Alla luce di tali criteri, è indubbio come un atto d'appello sarebbe inammissibile, non soltanto nel caso contenesse semplici richieste, senza l'enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, ma anche nel caso prospettasse unicamente astratte e plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti

---

<sup>400</sup> Vedasi la memoria depositata all'ud. del 3.4.2012.

<sup>401</sup> Si veda, in tal senso, *ex plurimis*: Cass. 6 febbraio 2003, n. 13.261.



coinvolti dall'accertamento penale<sup>402</sup>.

Così sinteticamente delineati i termini della problematica, si osserva come, effettivamente, i difensori delle suddette parti civili abbiano a lungo indugiato sulle condotte commesse da Maggi e sul contesto storico entro il quale esse sarebbero collocabili, occupando all'uopo circa 13 pagine dell'atto d'appello, senza puntualizzare alcuna specifica critica nei confronti dell'impugnata sentenza, tanto meno con riferimento alla valutazione della posizione di Rauti.

Se ciò non è obiettivamente contestabile, è però altrettanto vero che gli appellanti, nelle ultime tre pagine del loro atto d'impugnazione, abbiano illustrato, sia pur sommariamente, le loro ragioni di doglianza, censurando l'operato della Corte di primo grado nella parte in cui avrebbe omesso di individuare la responsabilità dell'imputato sulla scorta della "*consistenza dei rapporti*" intrattenuti con Maggi, nonché delle dichiarazioni di Tramonte e Digilio.

Volgendo la disamina al merito dell'appello, occorre innanzitutto rilevare come le conclusioni che questa Corte ha raggiunto in ordine alla posizione di Maggi necessariamente si riflettano sulla figura di Rauti.

Sicuramente corretta è stata la considerazione esposta dai primi giudici, i quali muovendo dallo stretto collegamento intercorso tra Maggi e Rauti, hanno ritenuto evidente come nel momento in cui dubitativa era la posizione di Maggi, nei confronti del quale non vi erano elementi certi che la collegavano alla strage di Brescia, ma solo dei rilevanti sospetti, tale situazione si riverberasse su Rauti, in ipotesi ideatore della strage.

Poiché questo Collegio è pervenuto, sia pur adottando un percorso motivazionale in parte diverso da quello seguito dai giudici di *primae curae*, a ritenere insufficiente e contraddittoria la prova della responsabilità di Maggi, appare sin troppo agevole (anche qui) far discendere da tale esito analoga conclusione in ordine alla posizione di Rauti.

---

<sup>402</sup> Su quest'ultima avvertenza, si veda, ad esempio: Cass. 3 marzo 2011, n. 21.873.



Invero, se è dubbio che sia stato Maggi, quale responsabile del gruppo ordinovista veneto, a progettare la strage di Brescia, a maggior ragione tale dubbio va esteso a Rauti, tenuto conto che quest'ultimo, in virtù del proprio ruolo apicale che, secondo la pubblica accusa, avrebbe assunto rispetto all'organizzazione eversiva, sarebbe stato necessariamente ancor più distante da quell'area probatoria che, peraltro senza esito positivo, ha attinto lo stesso Maggi.

D'altronde, dagli atti del processo, neppure sono emersi a carico di Rauti specifici e autonomi indizi, idonei a prospettare che il medesimo, avvalendosi di un altro gruppo eversivo, abbia ideato e programmato la strage o, quanto meno, abbia dato il proprio contributo morale alla sua esecuzione, istigando o rafforzando il proposito criminoso, anche soltanto approvandone il progetto.

Vero è, che, ad esempio, anche il gruppo *La Fenice* di Milano faceva riferimento a Rauti<sup>403</sup>.

Tuttavia, il pubblico ministero, nelle pur numerose interpretazioni dei dati probatori acquisiti nel corso della complessa attività d'indagine, non ha mai affacciato una qualche ipotesi di diretto intervento di Rauti su questa, o altra, struttura diversa da quella veneta, affinché attuasse la strage di Brescia.

Né comunque qualsivoglia indizio, in tal senso, è stato possibile raccogliere dalle dichiarazioni dei collaboranti Digilio e Tramonte (tanto meno da quelle dei testimoni).

Tutti gli elementi di natura potenzialmente accusatoria individuati nei confronti dell'imputato in relazione alla strage di piazza della Loggia, vedono il medesimo collegato a Maggi e Romani.

Si tratta di elementi desunti dalle informazioni fornite dalla c.d. fonte *Tritone*, e, in particolare, di quelle concernenti la riunione di Abano del 25.5.1974, della cui irrilevanza probatoria al fine di dimostrare la responsabilità di Maggi si è già parlato. Peraltro, a tale riunione Rauti era assente e il suo nome sarebbe comparso sol perché

---

<sup>403</sup> Si veda esame Edgardo Bonazzi, ud. del 26.5.2009, pag. 118.

evocato da Maggi quale possibile soggetto che avrebbe potuto “*probabilmente*” far parte del futuro *team* dirigenziale della nuova organizzazione extraparlamentare. Ancor meno significativi sono l’appoggio che il 29 o 30 giugno 1974 avrebbe manifestato Rauti per l’attività degli ordinovisti in una riunione a Roma del partito *MSI-DN* e tutti i propositi violenti che il medesimo avrebbe manifestato in talune successive occasioni, siccome trattasi di fatti avvenuti dopo la strage<sup>404</sup>.

Certamente tali fatti (stante il grado di attendibilità che questa Corte ha riconosciuto alle informative della c.d. fonte *Tritone* dalle quali si desume il loro accadimento<sup>405</sup>) insinuano il forte dubbio, se non addirittura la certezza, che Rauti, benché nel 1969 fosse formalmente rientrato nel “*MSI*”<sup>406</sup>, di fatto non avesse abbandonato le proprie idee oltranziste e avesse mantenuto contatti paralleli con le strutture clandestine, per modo che, rimanendo nel partito, avrebbe potuto dare copertura alle loro “*attività illegali*”<sup>407</sup>, nonché “*garantirsi un’agibilità non esercitabile in posizione extraparlamentare*”<sup>408</sup>.

Ma tali fatti, in quanto pur sempre posteriori all’attentato di cui si discute, sono qui evidentemente carenti di spessore probatorio, anche nel caso si fosse ravvisata la responsabilità di Maggi nella realizzazione della strage.

Quanto alla fonte Digilio, è appena il caso di evidenziare come il dichiarante abbia genericamente accennato soltanto ad incontri che Maggi avrebbe avuto con Rauti, senza però porre mai in collegamento quest’ultimo rispetto al “*grosso botto*”, ovvero all’attentato di piazza della Loggia.

E’, anzi, da sottolineare come Digilio abbia addirittura riferito che Maggi avesse

---

<sup>404</sup> Si allude qui alla riunione svoltasi a Roma nella sede del movimento “*Europa Nazione*” (dopo quella del 30 giugno 1974 tenutasi presso la direzione nazionale del *MSI*), durante la quale Rauti, tra l’altro, avrebbe accennato ad una “*fase preinsurrezionale*”, alla necessità di “*curare la preparazione fisica e militare dei singoli elementi*” e di “*prevenire eventuali attacchi della controparte cogliendola di anticipo e sfruttando il fattore sorpresa*” (nota informativa del 24.7.1974, n. 5277), nonché all’incontro che, a partire dal 10.8.1974, avrebbe potuto avvenire a Roma con Rauti, avente ad oggetto, tra l’altro, “*lo spostamento dell’attività eversiva nei centri minori...*” (nota informativa del 3.8.1974, n. 5519).

<sup>405</sup> Si rinvia al § 2.3. del Cap. 5°.

<sup>406</sup> Si vedano le dichiarazioni di Salvatore Francia (ud. del 26.10.2010, pag. 18) e Giampaolo Stimamiglio (ud. dell’8.4.2009, pag. 101), nonché quanto evidenziato dal difensore di Rauti nella memoria depositata in primo grado all’ud. del 6.11.2010 (pagg. 70 ss.).

<sup>407</sup> Nota informativa del 3.8.1974, n. 5519.

sufficiente autonomia per assumere iniziative senza consultare Rauti<sup>109</sup>.

Alla luce di tutte queste considerazioni, si deve inevitabilmente prendere atto come in ordine al concorso morale di Rauti nella consumazione della strage di Brescia non sia possibile individuare (né gli appellanti li hanno individuati) specifici elementi indiziari.

Consegue la conferma dell'impugnata sentenza anche con riferimento alla posizione di Giuseppe Umberto Rauti.

---

<sup>108</sup> Nota informativa del 2.12.1974, n. 8270.

<sup>109</sup> Si rinvia all'interrogatorio di Digilio dell'11.4.2000, avanti al PM di Brescia.